SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1573)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, BASTIANINI e FIOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1985

Innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro disegno di legge tende a compensare in una certa misura gli effetti che le leggi finanziarie degli ultimi tre anni hanno avuto sul problema occupazionale.

L'attuale legislazione in materia di partecipazione ai pubblici concorsi prevede, ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, un limite generale di età di 35 anni, salvo elevazioni particolari. La legge finanziaria 26 settembre 1983, n. 130, ha dato il via ad un blocco delle assunzioni, salvo alcune deroghe, che continua tutt'ora ad applicarsi e che ha comportato automaticamente un sensibile rallentamento dei concorsi pubblici.

Pertanto, chi ha, nel frattempo, superato i 35 anni di età si trova impossibilitato, certo non per sua colpa, ad accedere ai pubblici uffici e, in questa situazione, si deteriora ulteriormente il già difficile quadro dell'occupazione dei giovani, specie di quelli che, per essere i più vicini al limite di età, sono risultati i più penalizzati dalla crisi economica dell'ultimo decennio.

Ci sembra perciò equo e ragionevole prevedere un innalzamento del limite di età che corrisponda almeno al periodo del blocco delle assunzioni, e cioè gli anni dal 1983 al 1986, per il quale ultimo anno è nuovamente prevista un'ulteriore proroga del blocco.

Pertanto, pur ribadendo la necessità di un limite di età per i concorsi pubblici, che appare dettata da ragioni di efficienza e di ordine pratico, dirette a garantire un adeguato sviluppo della carriera ed un trattamento previdenziale sufficiente, chiediamo col presente disegno di legge l'aumento di quattro anni del limite di età previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, è elevato di quattro anni.

Restano fermi gli ulteriori innalzamenti del limite previsti dalle leggi vigenti.